



15754-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2191/2018
GIOVANNI LIBERATI		CC - 10/07/2018
ALDO ACETO	- Relatore -	R.G.N. 12614/2018
ANTONELLA DI STASI		
STEFANO CORBETTA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 06/02/2018 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. (omissis), che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 06/02/2018 del Tribunale di Frosinone che ha rigettato il ricorso avverso il decreto del 28/12/2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca di valore, dei beni immobili e mobili registrati e dei valori in esso meglio indicati, fino alla concorrenza di € 2.473.069,99 corrispondente al profitto del reato.

1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica delle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

1.2. Con il secondo deduce la mancata ovvero l'erronea valutazione della produzione documentale che dimostra l'effettivo svolgimento dei servizi erogati dalle società di lavoro interinale, con regolari pagamenti e annotazioni contabili da parte della « (omissis) S.r.l.»;

1.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., attesa l'insussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avuto riguardo all'oggettivo disimpegno delle prestazioni da parte dei lavoratori e tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

3. Secondo quanto risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, si contesta al ricorrente di aver indicato nelle dichiarazioni annuali IRES ed IVA della società « (omissis) S.r.l.», da lui rappresentata e relative agli anni di imposta 2012-2016, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse imprese meglio indicate nel provvedimento impugnato. L'ordinanza illustra, con ricchezza di argomenti, le ragioni per le quali ritiene l'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate da ogni singola impresa e chiosa osservando che a fronte di corrispettivi dell'importo complessivo di € 871.802,00 risulta pagata da « (omissis) S.r.l.» la sola somma di € 43.171,00. In ogni caso, prosegue il Tribunale, anche a voler ritenere l'inesistenza soggettiva delle prestazioni rese, il valore dei beni

complessivamente sequestrati è di gran lunga inferiore all'imposta sul valore aggiunto evasa negli anni e, dunque, al profitto del reato.

4. Tanto premesso, bisogna ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-*bis* e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

4.1. Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonché, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

4.2. **Motivazione assente** è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); **motivazione apparente**, invece è solo quella che <<non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al

"fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).

4.3. Anche **l'omesso esame di punti decisivi** per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per *manca di motivazione*, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).

4.4. In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, soprattutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo, "periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»).

4.5. Il ricorrente, astraendosi completamente dal testo del provvedimento impugnato, affida le proprie ragioni al contenuto dei processi verbali della Guardia di Finanza e degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (dei quali non eccepisce il travisamento e che nemmeno allega), senza nemmeno confrontarsi con quel che risulta dall'ordinanza del tribunale del riesame, non da ultimo con il dato, fortemente indiziante, secondo il quale la società beneficiaria dei servizi e delle prestazioni rese in suo favore aveva pagato un importo pari a meno del 5% dei corrispettivi complessivamente fatturati.

4.6. In ultima analisi, l'erronea applicazione delle norme invocate presuppone una diversità del fatto descritto nell'ordinanza rispetto a quello ritenuto dal ricorrente che esclude in radice l'ammissibilità del ricorso.

4.7. In ogni caso, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d'opera (art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera (Sez. 3, n. 24540 del 20/03/2013, De Momi, Rv. 256424; Sez. 3, n. 5175 del 20/01/2015, Mazzini, n.m.; Sez. 3, n. 43552 del 30/04/2014, Zamboni, n.m.).

4.8. Da ultimo, del tutto priva di pregio è la doglianza circa la mancanza di prova della derivazione da reato dei beni sequestrati posto che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e non del profitto del reato, tale prova non è assolutamente necessaria attesa la natura sanzionatoria della confisca stessa.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10/07/2018.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

